

REPUBBLICA ITALIANA N. 829-04 Reg. Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II  
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S  
E N T E N Z A N. 3828 Reg. Gen. ANNO 2001 sul ricorso n. 3828/2001, proposto dai sigg.ri:  
LA TORRE Rocco, FERCOSINI Emanuele, FERCOSINI Rocca, FERCOSINI Giuseppe,  
FERCOSINI Concetta, rappresentati e difesi per mandato a margine del ricorso dall'avv.to  
Ignazio Emmolo, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via m.se di Villabianca n. 54, presso lo  
studio dell'avv. L. Infantino; C O N T R Oil Comune di GELA, in persona del Sindaco  
pro-tempore, non costituito in giudizio; PER LA CONDANNA dell'amm.ne comunale al  
risarcimento del danno per la illegittima occupazione di un'area in località Pozzillo, posta in  
essere dall'amm.ne comunale per la realizzazione di opere di urbanizzazione; Visto il ricorso  
con i relativi allegati; Designato relatore alla pubblica udienza del 21.01.2004 il Consigliere  
Avv.to Salvatore Veneziano; Udito l'avv.to M. Franco, in sostituzione dell'avv. I. Emmolo;  
FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti espongono di avere subito nell'aprile del  
2000 l'illegittima occupazione di un'area in comune di Gela, loc. Pozzillo (originaria partita  
34185, part. 32 fg. 141, della quale sono comproprietari in virtù di titoli diversi), sulla quale  
l'amm.ne comunale avrebbe realizzato opere di urbanizzazione viaria in assenza di qualsiasi  
atto della procedura espropriativa. In considerazione dell'intervenuta irreversibile trasformazione  
dell'area, chiedono il risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione e per la  
definitiva acquisizione delle aree da parte del Comune nelle misure richieste in ricorso o,  
eventualmente, previo esperimento di CTU. L'amm.ne comunale non si è costituita in  
giudizio. Alla pubblica udienza del 21.01.2004 il procuratore dei ricorrenti ha chiesto porsi il  
ricorso in decisione. DIRITTO 1. Deve, preliminarmente, affermarsi la giurisdizione di questo  
giudice amministrativo a conoscere la presente controversia, in conseguenza dell'ampliamento  
dell'ambito della giurisdizione amministrativa operato dagli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. n.  
80/1998, così come modificati dall'art. 7 della l. n. 205/2000. Gioverà rilevare, infatti, che la  
controversia in esame appare finalizzata al conseguimento del risarcimento del danno che i  
ricorrenti avrebbero subito dalla occupazione ed irreversibile trasformazione della loro area,  
trasformazione posta in essere in occasione della realizzazione di opere di urbanizzazione  
viaria e che ne rende impossibile la restituzione. Osserva, al riguardo, il Collegio che la  
giurisdizione a conoscere controversie risarcitorie conseguenti ad attività di tipo espropriativo  
illegittimamente poste in essere dall'amm.ne deve, oggi, ritenersi attribuita al giudice  
amministrativo sia in virtù delle previsioni degli artt. 34 e 35, co. 1, del D.Lgs. n. 80/1998 – ove  
si facciano rientrare i procedimenti espropriativi nell'ambito della giurisdizione esclusiva nella  
materia urbanistica ex art. 34 (così anche Cass. SS.UU. ord. 25.05.2000 n. 43/SU) – che in  
virtù del comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 che, modificando il co. 3 dell'art. 7 della l. n.  
1034/1971, attribuisce al giudice amministrativo tutte le domande di risarcimento del danno  
nell'ambito della propria giurisdizione, anche di legittimità (prevalentemente sotto questo  
secondo profilo, C.G.A. n. 296 del 14.06.2001). Per altro, il Collegio ritiene che la presente  
fattispecie, per le considerazioni che saranno di seguito svolte, rientri nella nuova giurisdizione  
amministrativa esclusiva ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, quale controversia relativa ad un  
comportamento della p.A. posto in essere in occasione di una ipotesi di "uso del territorio" ex  
art. 34, co. 2, D.Lgs. n. 80/1998. 2. Al riguardo il Collegio non ignora l'esistenza di un  
orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. IV, 19.07.2002 n. 3819),  
recentemente ripreso da qualche Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Abruzzo, L'Aquila,  
n. 261/2004), secondo il quale sfuggirebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice  
amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 la conoscenza delle controversie relative ad

occupazioni del tutto prive di titolo legittimante (dichiarazione di p.u.) e, quindi, prive di alcun collegamento con un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato. Detto orientamento del giudice amministrativo ha trovato, per altro, riscontro autorevole nella sentenza n. 9139 del 6.06.2003 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo la quale le ipotesi di occupazione c.d. "usurpativa" – nelle quali manca una valida e perdurante dichiarazione di p.u. – rientrerebbero nella giurisdizione dell'A.G.O. "non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica" Il Collegio non ritiene, però, di potere condividere detto orientamento, in quanto fondato su di una opzione interpretativa dell'art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 eccessivamente, ed ingiustificatamente, limitativa e restrittiva. Osserva, infatti, il Collegio che, per un verso, rientrano espressamente nell'ambito di attribuzione di giurisdizione esclusiva operata dal citato art. 34 in favore del giudice amministrativo i "comportamenti" relativi alle attività poste in essere dalla p.a. nell'ambito della nozione di "uso del territorio" e che, per altro verso, non appare possibile dubitare che costituisca attività amministrativa comportante "uso del territorio" la realizzazione da parte di un comune di opere di urbanizzazione (fattispecie nell'ambito della quale è stata utilizzata l'area di proprietà dei ricorrenti). Il Collegio, in particolare, non ritiene di potere aderire all'opzione interpretativa secondo la quale la dichiarazione di p.u. costituisca requisito formale indefettibile per la riconduzione del "comportamento" della p.a. (ex co. 1 del citato art. 34) nell'ambito della nozione di "uso del territorio" (ex co. 2 del medesimo art. 34); al contrario il Collegio ritiene che detta operazione di riconduzione del comportamento della p.a. al concetto di uso (amministrativo) del territorio debba avvenire sulla base del dato sostanziale della ricomprensione dell'intervento posto in essere tra gli scopi istituzionali del soggetto pubblico agente. Per altro, il Collegio ritiene che il principio di diritto enucleabile dalla citata sentenza n. 9139/2003 delle SS.UU. della Corte di Cassazione finisca con il provare troppo, ove si consideri che in sua applicazione dovrebbe concludersi che la giurisdizione a conoscere di un'azione risarcitoria conseguente all'annullamento dell'atto dichiarativo della p.u. di un'opera spetterebbe all'A.G.O., così sostanzialmente vanificandosi la unificazione dei giudizi di annullamento e risarcitori, conseguente all'introduzione del nuovo ambito di giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo. Deve, quindi, ritenersi che la distinzione tra fattispecie di occupazione acquisitiva e fattispecie di occupazione usurpativa rilevi a fini di individuazione della disciplina applicabile (prescrizione, misura del risarcimento) ma non a fini di riparto della giurisdizione, in controversie rientranti in una materia di giurisdizione esclusiva espressamente estesa anche ai comportamenti posti in essere nell'ambito dell'uso del territorio.3. Passando all'esame del merito della controversia, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre preliminarmente l'acquisizione di documentati chiarimenti in ordine alle opere di urbanizzazione eseguite dal comune di Gela sull'area di proprietà dei ricorrenti nonché di copia autentica del relativo progetto e di qualsiasi altro atto relativo a procedure tecnico-amministrative inerenti le stesse ed utile a definirne la consistenza e l'epoca di realizzazione.4. Dispone l'acquisizione degli atti citati mediante deposito presso la Segreteria della Sezione, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a cura dell'Amm.ne comunale intimata. Rinvia al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia in esame e, quanto al resto, interlocutoriamente pronunciando, dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.-----Rinvia al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle

spese.-----Ordina che la presente sentenza sia eseguita  
dall'Amministrazione.-----Così deciso in Palermo, in Camera  
di Consiglio, addì 21 gennaio 2004 con l'intervento di Signori Magistrati:----- Salvatore  
Veneziano - Presidente – est.- M. Cristina Quiligotti - Primo Referendario- Nicola  
Maisano - ReferendarioAngelo Pirrone, Segretario. Depositata in Segreteria il  
14/05/2004 Il Funzionario  
Laura Malerbal.B.